

Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 ed in particolare l'art. 5 comma 1 dove è stabilito, tra l'altro, che «Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, danneggiate da eventi alluvionali o da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l'11° grado della scala Beaufort che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, nonché le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, che abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili, nell'ambito delle risorse già stanziare, possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

Esaminata, alla luce della normativa di cui al decreto-legge n. 51/2015, convertito dalla legge n. 91/2015, la richiesta della Regione Abruzzo di declaratoria per l'applicazione, nei territori delle province di Chieti e Pescara danneggiati dalle piogge alluvionali dal 1° gennaio 2014 al 7 maggio 2015, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Dato atto alla Regione Abruzzo di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Abruzzo di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici*

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

*Chieti:*

piogge alluvionali dal 1° gennaio 2014 al 7 maggio 2015; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a), e comma 3 nel territorio dei comuni di Archi, Atesa, Cupello, Mozzagrogna, Ortona, Pennadomo, San Salvo, Tollo; piogge alluvionali dal 1° gennaio 2014 al 7 maggio 2015; provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Cupello, San Salvo;

*Pescara:*

piogge alluvionali dal 1° gennaio 2014 al 7 maggio 2015; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio del comune di Cepagatti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2015

*Il Ministro:* MARTINA

15A06832

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 25 agosto 2015.

**Disposizioni in materia di segnalazioni a carattere consuntivo relative all'emissione e all'offerta di strumenti finanziari.**

#### LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB);

Visto, in particolare, l'art. 129, comma 1, del TUB, che prevede che la Banca d'Italia può richiedere, a chi emette od offre strumenti finanziari, segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari;

Visto l'art. 129, comma 2, del TUB, che stabilisce che la Banca d'Italia emana disposizioni attuative dell'articolo stesso;

Esperita la consultazione pubblica, accompagnata dall'analisi d'impatto della regolamentazione;

Emana:


le allegate disposizioni in materia di segnalazioni a carattere consuntivo di cui all'art. 129 del TUB relative all'emissione e all'offerta di strumenti finanziari.

Le disposizioni entrano in vigore il 1° ottobre 2016.

Dalla data odierna è abrogato il Titolo IX, Capitolo 1, delle Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999).

Roma, 25 agosto 2015

*Il direttore generale:* Rossi



## ALLEGATO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGNALAZIONI A CARATTERE CONSUNTIVO  
RELATIVE ALL'EMISSIONE E ALL'OFFERTA DI STRUMENTI FINANZIARI

## 1. Premessa.

Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, *TUB*), prevede che, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari, la Banca d'Italia può richiedere, a chi emette od offre strumenti finanziari, segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti emessi od offerti in Italia, o all'estero da soggetti italiani, a prescindere dalla circostanza che sia o meno richiesto un prospetto informativo (1). Nel vigente quadro normativo la Banca d'Italia svolge un monitoraggio a fini conoscitivi e di natura aggregata dell'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari, senza alcuna funzione né di vaglio preventivo, né di tipo interdittivo, sui collocamenti di strumenti finanziari sul mercato primario.

Le segnalazioni informative sono state definite tenendo presente che la Banca d'Italia, in qualità di soggetto preposto alla codifica degli strumenti finanziari italiani di nuova emissione (National Numbering Agency, *NNA*), riceve informazioni in sede di attribuzione dei codici International Securities Identification Number (*ISIN*) e Classification of Financial Instruments (*CFI*) alle nuove emissioni di strumenti finanziari. Altre informazioni sono acquisite dalla Banca d'Italia nella gestione della base dati sulle caratteristiche degli strumenti finanziari («Anagrafe Titoli»), costituita per fini di supporto ai processi di raccolta, controllo e utilizzo delle segnalazioni statistiche e di vigilanza. Le informazioni dell'Anagrafe Titoli concorrono, inoltre, alle attività di riscontro dei dati contenuti nell'archivio sui titoli istituito presso la Banca Centrale Europea (Centralised Securities Data Base - *CSDB*) e alla predisposizione delle statistiche sulle emissioni di cui all'art. 15 dell'indirizzo BCE/2007/9 della Banca Centrale Europea.

## 1.1. Fonti normative.

La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

art. 129 del *TUB*, concernente l'emissione e l'offerta in Italia, o all'estero da soggetti italiani, di strumenti finanziari;

art. 144 del *TUB*, concernente le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del *TUB* e delle relative disposizioni di attuazione.

## 1.2. Definizioni.

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

1) strumenti finanziari: gli strumenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. *a*) e *b*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, *TUF*);

2) strumenti finanziari strutturati: gli strumenti finanziari che incorporano una componente derivativa come quella presente negli strumenti indicati nell'art. 1, comma 3, del *TUF*, diversa dalla mera facoltà di rimborso anticipato a favore dell'emittente e/o del sottoscrittore;

3) titoli *STEP* (Short Term European Paper): gli strumenti finanziari emessi nell'ambito di un programma di emissione al quale sia stata attribuita la «*STEP label*», attestante il rispetto dei requisiti stabiliti dal competente organismo di mercato (Step Market Committee);

4) *reverse enquiry*: le operazioni di emissione di strumenti finanziari, effettuate su richiesta di uno o più sottoscrittori, nelle quali è esclusa la successiva negoziabilità dei titoli. Il regolamento delle operazioni deve prevedere che il sottoscrittore possa a sua volta cedere gli strumenti finanziari unicamente all'emittente medesimo o a un soggetto predefinito, il quale manterrà i titoli nel proprio portafoglio fino a scadenza oppure procederà all'annullamento degli stessi;

5) soggetti non residenti: persone giuridiche con sede legale in paesi diversi dall'Italia. Sono da considerare soggetti non residenti anche le filiali estere di banche italiane;

(1) Art. 129 del *TUB*, come sostituito dall'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.

## 6) soggetti vigilati:

*a*) le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del *TUB*, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, se aventi sede in Italia, Cassa depositi e prestiti S.p.A. e Poste Italiane S.p.A. per l'attività di bancoposta;

*b*) le succursali autorizzate in Italia di intermediari extracomunitari, intendendosi per tali le imprese extracomunitarie che svolgano attività analoghe a quelle dei soggetti indicati nella precedente lett. *a*);

*c*) le società, aventi sede in Italia, capogruppo del gruppo bancario (art. 61 del *TUB*) o finanziario (art. 109 del *TUB*), del gruppo di *SIM* o del gruppo di società di gestione (art. 11 del *TUF*);

7) soggetti vigilati capogruppo: i soggetti definiti al precedente n. 6), lettera *c*);

8) soggetti appartenenti al gruppo di soggetti vigilati: i soggetti (residenti o non residenti) inclusi nel gruppo a capo del quale è un soggetto vigilato capogruppo;

9) data di regolamento: la prima data in cui lo strumento finanziario viene regolato sul mercato primario;

10) *ISIN* (International Securities Identification Number) e *CFI* (Classification of Financial Instrument): rispettivamente codice identificativo (*cf.* standard ISO 6166) e codice di classificazione (*cf.* standard ISO 10962) degli strumenti finanziari;

11) offerta: l'offerta al pubblico di cui all'art. 1, comma 1, lett. *t*) del *TUF* oppure l'offerta a determinati investitori (cosiddetto *private placement*) aventi ad oggetto strumenti finanziari di cui al precedente n. 1); non si applicano le esenzioni di cui all'art. 100 del *TUF* (e alle relative disposizioni di attuazione);

12) *direct listing*: procedura in base alla quale gli strumenti finanziari già emessi sono quotati direttamente senza previo periodo d'offerta;

13) *lead manager*: membro del sindacato di collocamento responsabile del regolamento e della consegna dei titoli al momento dell'emissione degli stessi;

14) mercato regolamentato: il mercato di cui all'art. 1, comma 1, lett. *w-ter*), del *TUF*;

15) sistemi multilaterali di negoziazione (*MTF*): i sistemi di cui all'art. 1, comma 5-*octies*, del *TUF*;

16) *Anagrafe Titoli*: archivio gestito dalla Banca d'Italia per fini di supporto ai processi di raccolta, controllo e sfruttamento delle segnalazioni statistiche e di vigilanza, nonché all'attività di assegnazione dei codici *ISIN* e *CFI*;

17) *covered warrant* «*plain vanilla*»: strumenti finanziari che cartolarizzano un'opzione *call* o *put* su un sottostante quotato. Tali strumenti attribuiscono al portatore il diritto di acquistare (*call warrant*) o di vendere (*put warrant*) una data quantità del sottostante ad o entro una determinata scadenza ad un prezzo prestabilito oppure di ottenere, al momento dell'esercizio, la liquidazione differenziale del loro valore.

## 1.3. Destinatari della disciplina.

Le presenti disposizioni si applicano ai:

soggetti, residenti e non residenti (2), che emettono, offrono o collocano in Italia strumenti finanziari, anche di diritto estero;

soggetti residenti, anche di natura pubblica, che emettono, offrono o collocano strumenti finanziari all'estero;

soggetti vigilati capogruppo residenti, con riferimento agli strumenti finanziari emessi, offerti o collocati in Italia da soggetti non residenti appartenenti al gruppo.

## 2. Obbligo di segnalazione.

## 2.1. Ambito di applicazione.

Devono essere segnalati tutti gli strumenti finanziari diversi da quelli indicati nel par. 2.2. Sono tenuti a effettuare la segnalazione, con le modalità e il contenuto di cui al successivo par. 3:

*a*) l'emittente residente, anche di natura pubblica, con riferimento agli strumenti finanziari collocati o offerti sia in Italia, sia all'estero;

(2) Le operazioni effettuate da soggetti non residenti appartenenti al gruppo vengono segnalate dal soggetto vigilato capogruppo residente (*cf.* il successivo terzo alinea e il punto *b*) del par. 2.1).



b) il soggetto vigilato capogruppo residente, con riferimento agli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti appartenenti al gruppo e collocati o offerti in Italia;

c) i soggetti che collocano in Italia gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti diversi da quelli indicati alla precedente lettera b). In assenza di tali soggetti collocatori, sono tenuti a effettuare la segnalazione l'offerente, nel caso di offerta al pubblico, o l'emittente, in caso di private placement o di direct listing (3).

## 2.2. Esclusioni.

Sono escluse dagli obblighi segnaletici di cui alle presenti disposizioni le emissioni, le offerte e i collocamenti di:

- 1) azioni di società e altri valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1-bis, lett. a), del TUF;
- 2) strumenti finanziari di cui all'art. 100, comma 1, lett. d) ed e), del TUF;
- 3) strumenti finanziari non strutturati aventi durata originaria pari o inferiore a 12 mesi;
- 4) strumenti finanziari emessi in regime di reverse enquiry;
- 5) titoli STEP;
- 6) certificati di deposito, come definiti nel Tit. V, Cap. 3, della Circ. n. 229;
- 7) strumenti finanziari derivanti da stripping su strumenti di debito;
- 8) strumenti finanziari che non possano essere negoziati in un mercato di capitali in quanto, in tutto o in parte, non trasferibili, offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo;
- 9) titoli emessi da Stati extra-UE;
- 10) strumenti finanziari che consentono esclusivamente di acquistare o vendere le attività elencate ai precedenti numeri, per i quali sia obbligatorio il regolamento mediante la consegna fisica delle attività medesime (ad esempio, stock options che prevedono la consegna fisica delle azioni sottostanti).

## 3. Contenuto e modalità della segnalazione.

La raccolta delle segnalazioni consuntive è svolta con le medesime modalità previste per l'assegnazione dei codici ISIN, per la registrazione di titoli con codici ISIN attribuiti da National Numbering Agencies estere oppure per l'aggiornamento delle relative informazioni. In particolare, le segnalazioni sono raccolte attraverso la rete internet mediante la piattaforma Infostat della Banca d'Italia seguendo le indicazioni fornite sul sito internet della Banca d'Italia nella sezione «Statistiche/Servizio di codifica ISIN e Anagrafe Titoli» (<http://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html>). Il soggetto segnalante, anche quando si avvale di soggetti esterni alla propria organizzazione per l'effettuazione delle segnalazioni, è responsabile della correttezza delle informazioni inviate e del rispetto dei termini di invio.

Con riferimento agli strumenti finanziari, sono trasmesse:

a) informazioni di carattere qualitativo relative allo strumento finanziario, al suo emittente e ad eventuali garante e capogruppo. In particolare:

1) i dati di cui alla Sezione I «Informazioni anagrafiche all'emissione» dell'Allegato A devono essere segnalati entro il giorno

(3) Qualora le segnalazioni relative ad un medesimo strumento finanziario siano dovute da più soggetti che collocano in Italia facenti parte di un consorzio/sindacato di collocamento, è necessario procedere nel modo seguente: le informazioni relative all'anagrafica dei titoli disponibili alla data di emissione verranno fornite dal membro del consorzio/sindacato di collocamento responsabile del regolamento dello strumento nei confronti dell'emittente. Ciascuno dei membri del consorzio/sindacato di collocamento sarà tenuto a segnalare per proprio conto i dati relativi all'ammontare collocato in Italia, con riferimento alla quota di sua competenza. Ove sia presente una struttura «pot system» (in tale struttura affluiscono in un book centrale tutti o alcuni degli ordini raccolti da ciascun componente del consorzio/sindacato di collocamento), la segnalazione sarà effettuata dal membro del sindacato di collocamento responsabile del regolamento e della consegna dei titoli al momento dell'emissione degli stessi (lead manager).

lavorativo successivo al deposito del prospetto presso l'autorità competente o - nel caso in cui il deposito non sia dovuto - entro la data di regolamento o di emissione;

2) i dati di cui alla Sezione 2 «Altre informazioni anagrafiche» e alla Sezione 3 «Strumenti finanziari strutturati» dell'Allegato A devono essere segnalati entro il ventesimo giorno successivo alle scadenze di cui al precedente punto 1;

b) informazioni di carattere quantitativo relative allo strumento finanziario (Sezione 4 «Informazioni di carattere quantitativo» dell'Allegato A). In particolare:

1) per i covered warrants, certificates, exchange traded commodities (ETC) ed exchange traded notes (ETN) i dati relativi al numero di strumenti in circolazione e al prezzo di negoziazione devono essere segnalati entro il ventesimo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre solare (4) a partire da quello in cui si è dato inizio alle negoziazioni o, nel caso di strumenti non destinati a quotazione, è iniziato il collocamento;

2) per gli altri strumenti finanziari (5):

i) i dati relativi all'importo collocato o sottoscritto (ripartito per tipologia di soggetti sottoscrittori) devono essere segnalati entro il ventesimo giorno del mese successivo alla fine del collocamento o dell'offerta;

ii) i dati relativi all'ammontare dei rimborsi anticipati devono essere segnalati entro il giorno successivo alla data di regolamento;

3) per tutti gli strumenti finanziari con cedola i dati relativi all'ammontare delle cedole possono facoltativamente essere segnalati entro il giorno successivo alla data di regolamento.

I dati e le informazioni da inoltrare con le segnalazioni sono specificati in dettaglio nell'Allegato A; quelli acquisiti dalla Banca d'Italia in fase di attribuzione dei codici ISIN non devono essere nuovamente inviati.

Allegato A

## SEZIONE 1 - INFORMAZIONI ANAGRAFICHE ALL'EMISSIONE

### Codice ISIN:

Codice internazionale (International Securities Identification Number) che identifica univocamente gli strumenti finanziari. Viene attribuito secondo lo standard ISO 6166, gestito dall'Association of National Numbering Agencies (ANNA), a cui la Banca d'Italia partecipa in qualità di agenzia nazionale di codifica.

### Codice Emittente:

Si intende il soggetto emittente lo strumento finanziario, identificato dal codice fiscale per i soggetti residenti e dal codice censito per i non residenti; in caso di soggetto non ancora censito il codice dovrà essere acquisito secondo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

### Codice Capogruppo Emittente:

se l'emittente è controllato o soggetto a «direzione e coordinamento» da parte di un altro soggetto, si intende il codice identificativo della persona giuridica al vertice della catena del controllo. Per i soggetti diversi dai soggetti vigilati capogruppo fare eventualmente riferimento alle relazioni di controllo di cui all'art. 2 della direttiva 2013/34/UE.


Il codice identificativo è il codice fiscale per i soggetti residenti e il codice censito per i non residenti; in caso di soggetto non ancora censito il codice dovrà essere acquisito secondo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

### Codice Garante:

si intende il garante finale, identificato dal codice fiscale per i soggetti residenti e dal codice censito per i non residenti; in caso di soggetto non ancora censito il codice dovrà essere acquisito secondo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

(4) Pertanto: entro il 20 gennaio vanno segnalati i dati riferiti al 31 dicembre; entro il 20 aprile vanno segnalati i dati riferiti al 31 marzo; entro il 20 luglio vanno segnalati i dati riferiti al 30 giugno; entro il 20 ottobre vanno segnalati i dati riferiti al 30 settembre.

(5) Le informazioni di cui al punto b.2 non devono essere inviate dalle banche italiane, già tenute ad analogo segnalazione per gli strumenti finanziari emessi (cfr. Circ. n. 154 e n. 272).



**Codice Capogruppo Garante:**

se il garante è controllato o soggetto a «direzione e coordinamento» da parte di un altro soggetto, si intende il codice identificativo della persona giuridica al vertice della catena del controllo. Per i soggetti diversi dai soggetti vigilati capogruppo fare eventualmente riferimento alle relazioni di controllo di cui all'art. 2 della direttiva 2013/34/UE.

Il codice identificativo è il codice fiscale per soggetti residenti e il codice censito per i non residenti; in caso di soggetto non ancora censito il codice dovrà essere acquisito secondo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

**Sottogruppo di Attività economica:**

per emittente, capogruppo emittente, garante e capogruppo garante va segnalato il sottogruppo di attività economica utilizzando i codici di cui alla Circ. n. 140 (<http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/normativa-segnalazioni/index.html>).

**Valuta di Denominazione:**

valuta in cui è denominato lo strumento finanziario, secondo lo Standard ISO 4217, pubblicato dall'Organizzazione Internazionale per le Standardizzazioni (ISO).

**Tipologia Strumento Finanziario:**

categoria a cui appartiene lo strumento finanziario (ad esempio: «obbligazioni», «asset backed security», «certificates», «covered warrant»).

Tale voce è descritta in dettaglio nelle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

**Mercato regolamentato di quotazione:**

mercato regolamentato di quotazione dello strumento finanziario previsto all'emissione del titolo. Se quotato su più mercati esteri, indicare il più significativo.

**Sistemi Multilaterali di Negoziazione:**

sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) dove è prevista la negoziazione dello strumento alla sua emissione. Se il titolo è negoziato in Italia, indicare tutte le MTF; se è negoziato su MTF estere, indicare la più significativa.

**Restrizioni alla Vendita:**

eventuale presenza di restrizioni alla vendita sul mercato primario o secondario.

**Priorità nel rimborso:**

grado di priorità nel rimborso degli strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione (ad esempio: «senior», «mezzanine», «junior»).

**Prezzo di emissione o di offerta: (6)**

prezzo da corrispondere per sottoscrivere uno strumento finanziario quando questo viene collocato ovvero offerto per la prima volta. Il prezzo di emissione va indicato su base 100.

**Data di inizio godimento:**

giorno dal quale si inizia a calcolare il rateo d'interesse su obbligazioni di nuova emissione.

Per i covered warrants, certificates, ETC e ETN si intende la data di emissione.

**Data di Regolamento:**

data (payment date) nella quale le operazioni di regolamento di un'operazione finanziaria devono essere soddisfatte da entrambe le parti.

**Data scadenza:**

data (maturity date) nella quale chi ha emesso un prestito obbligazionario è obbligato a rimborsare il capitale e l'eventuale ultima cedola interessi. Per convenzione si intende il giorno a partire dal quale il titolo non matura più interessi.

Per i covered warrants, certificates, ETC e ETN si intende la data di fine esercizio.

**Periodicità della Cedola:**

frequenza con la quale strumenti finanziari a tasso fisso o variabile pagano il tasso cedolare (ad esempio: annuale, semestrale). Va indicata l'eventuale assenza di cedole su titoli emessi a sconto o con unica cedola a scadenza (zero-coupon, one-coupon).

(6) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da covered warrants, certificates, ETC e ETN.

**Prezzo di rimborso (7):**

valore nominale garantito alla data di rimborso, espresso su base 100.

Nel caso di titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione, si intende il valore contrattuale di rimborso, a prescindere dalla natura di «ricorso limitato» dei titoli.

**Tasso di emissione: (8)**

valore della cedola, espressa in percentuale su base annua, rispetto al valore nominale.

**Codice ISIN del Parametro di Indicizzazione: (9)**

Codice ISIN assegnato al parametro di riferimento; in mancanza, ne va richiesto il rilascio.

**Indicizzazione del capitale e delle cedole: (10)**

parametro finanziario a cui sono eventualmente indicizzati il rendimento cedolare e/o il rimborso del capitale (ad esempio: tassi di interesse, azioni, indici, merci).

Per maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

**Clausole Cap/Floor: (11)**

nel caso siano presenti clausole del tipo cap/floor, vanno indicati anche il limite massimo e minimo che le cedole possono assumere.

Per maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

**Opzione di Rimborso Anticipato:**

eventuale presenza dell'opzione, a favore del sottoscrittore o dell'emittente, di richiedere o di effettuare il rimborso del capitale in anticipo rispetto alla data di scadenza contrattualmente prevista.

**Componente derivativa (Strumento Finanziario Strutturato):**

eventuale presenza di almeno una componente derivativa che qualifica il titolo come uno strumento finanziario strutturato; sono da considerare tali anche gli strumenti a leva rialzista o ribassista. Sono esclusi i titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione del rischio di credito e i covered warrant «plain vanilla», nonché gli strumenti finanziari in cui la componente derivativa è la mera facoltà di rimborso anticipato, ai sensi della definizione di strumento finanziario strutturato di cui al punto 2) del par. 1.2 delle disposizioni.

**SEZIONE 2 - ALTRE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE****Durata attesa (12):**

durata attesa del titolo espressa in mesi. Per la generalità dei titoli, essa è pari alla media ponderata delle scadenze previste per il rimborso del capitale con pesi pari alle relative rate di rimborso.

Nel caso di titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione essa è pari alla durata attesa della tranche stimata dall'emittente.

Nel calcolare la durata attesa non si tiene conto dell'ipotesi di esercizio della facoltà di rimborso anticipato in capo all'emittente e/o al sottoscrittore.

Per maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

**Rendimento effettivo all'emissione (13):**

Tasso di rendimento effettivo su base annua calcolato all'emissione in regime di capitalizzazione composta. Va indicato in punti per-

(7) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da covered warrants, certificates, ETC e ETN.

(8) Da indicare solo per i titoli a tasso fisso.

(9) Da indicare solo per i titoli a tasso variabile.

(10) Da indicare solo per gli strumenti finanziari strutturati (vedi «COMPONENTE DERIVATIVA»).

(11) Da indicare solo per i titoli a tasso variabile e per gli strumenti finanziari strutturati.

(12) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da covered warrants, certificates, ETC e ETN.

(13) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da covered warrants, certificates, ETC e ETN.



centuali e non in basis points, al lordo della ritenuta fiscale e ripartito tra le due seguenti componenti:

a) componente garantita, pari al rendimento annuo effettivo garantito tra l'emissione e la scadenza. In caso di titoli a tasso variabile con indicizzazione a tassi di interesse di mercato monetario e/o finanziario, si intende l'eventuale spread (se positivo) composto fino a scadenza. In caso di rendimenti strutturati più complessi si intende il tasso minimo garantito, composto fino a scadenza. In caso di presenza di clausola floor, il limite minimo va considerato come componente garantita;

b) componente variabile, pari al rendimento effettivo annuo dei titoli, al netto dell'eventuale componente garantita indicata nel precedente punto, calcolato in corrispondenza del valore assunto dai parametri di riferimento al momento dell'emissione, ipotizzando la loro costanza nel tempo.

Costo della Raccolta relativo all'emissione:

costo teorico percentuale su base annua sostenuto dall'emittente, calcolato sulla base del netto ricavo, detratte le commissioni e tenuto conto del costo dell'eventuale copertura.

Nel caso in cui il costo della raccolta sia determinato sulla base di un tasso fisso, si intende il costo percentuale totale.

Nel caso in cui il costo della raccolta sia determinato sulla base di un tasso variabile, si intende lo spread (in punti percentuali) rispetto al tasso Euribor 3m anche nel caso in cui il parametro di indicizzazione del tasso variabile sia diverso dal tasso Euribor 3m.

#### SEZIONE 3 - STRUMENTI FINANZIARI STRUTTURATI

I campi di questa Sezione vanno compilati soltanto nel caso in cui si tratti di strumenti finanziari strutturati (vedi «Componente Derivativa»).

Opzionalità di base:

tipologia di derivato inclusa nello strumento finanziario. In particolare va segnalato se si tratti di un derivato con un unico sottostante o con almeno due sottostanti e se il payoff sia determinato dal valore del/ dei sottostante/i ad una data predeterminata (ad esempio: a scadenza) oppure sia path dependent.

Tipo esercizio del Derivato:

tipologia di esercizio della componente derivativa (call, put o altro).

Leva del Titolo: (14)

Tipologia di leva del derivato (rialzista, ribassista o altro).

Inoltre, sia per i titoli a leva fissa che per quelli a leva dinamica, vanno indicate con il relativo segno:

a) leva massima: rapporto massimo tra il rendimento del titolo e il rendimento del sottostante;

b) leva minima: rapporto minimo tra il rendimento del titolo e il rendimento del sottostante;

Nel caso di titoli il cui valore dipende dall'andamento di più sottostanti, va considerata la leva massima e minima tra tutti i sottostanti. Nel caso in cui lo strumento replica un indice a leva, va indicata la leva rispetto all'indice di mercato di riferimento, non necessariamente a leva.

Si deve inoltre segnalare la base di calcolo della leva (giornaliera, mensile o altro).

#### SEZIONE 4 - INFORMAZIONI DI CARATTERE QUANTITATIVO

Numero di Certificati in Circolazione (15):

numero di certificati in circolazione alla fine del trimestre di riferimento.

Prezzo di negoziazione: (16)

prezzo di negoziazione alla fine del trimestre di riferimento in unità di valuta di negoziazione. Se il titolo è negoziato su più mercati o MTF indicare il più significativo. Per gli strumenti non quotati, indicare il prezzo relativo all'ultima transazione conosciuta.

(14) Da indicare solo per certificates, ETC e ETN.

(15) Da indicare solo per covered warrants, certificates, ETC e ETN.

(16) Da indicare solo per covered warrants, certificates, ETC e ETN.

Importo Collocato o Sottoscritto: (17)

importo collocato o sottoscritto alla chiusura del collocamento, ripartito tra i diversi sottoscrittori.

1) In Italia:

a) amministrazioni pubbliche (+ organismi internazionali per l'estero);

b) banche;

c) rimanente settore finanziario (inclusi gli ausiliari);

d) società non finanziarie;

e) famiglie ed enti al servizio delle famiglie.

2) All'estero (solo per emittenti e capogruppo):

a) amministrazioni pubbliche (+ organismi internazionali per l'estero);

b) banche;

c) rimanente settore finanziario (ivi inclusi gli ausiliari);

d) società non finanziarie;

e) famiglie ed enti al servizio delle famiglie.

Per maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei messaggi.

La segnalazione dell'importo collocato non deve essere effettuata in relazione ai titoli emessi o offerti da banche italiane, che effettuano analogha segnalazione ai sensi delle Circ. n. 154 e n. 272.

Ammontare dei Rimborsi anticipati (18):

importo dei rimborsi anticipati intervenuti o degli annullamenti a seguito di riacquisto da parte dell'emittente (19).

Ammontare delle Cedole (facoltativo):

tasso annuo e tasso periodale della cedola corrisposta, espressi in percentuale rispetto al valore nominale.

#### 15A06887

(17) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da covered warrants, certificates, ETC e ETN.

(18) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da covered warrants, certificates, ETC e ETN.

(19) La segnalazione dell'ammontare dei rimborsi anticipati non deve essere effettuata in relazione ai titoli emessi o offerti da banche italiane, che effettuano analogha segnalazione ai sensi delle Circ. n. 154 e n. 272.

